



REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA UNIONCED UNIONLAVORO

Le Giunte Esecutive di

UNIONCED
UNIONE CENTRI ELABORAZIONE DATI
Via C. G. Merlo n. 1 - Milano

ed

UNIONLAVORO
PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI ARTIGIANI E
LAVORATORI AUTONOMI
Via G.D'Annunzio 19 int.11 - Treviso

Nella seduta del 18/12/2002

Considerato

- che i continui cambiamenti dello scenario normativo impongono un costante impegno nell'aggiornamento e perfezionamento delle proprie competenze professionali al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti;
- che le Associazioni Unionced ed Unionlavoro, per loro finalità istituzionali, sono garanti del pieno rispetto delle norme deontologiche a tutela della fiducia che la collettività ripone nelle qualità etico-professionali dei propri iscritti;
- che l'attività del CED riveste un ruolo di grande rilievo etico – sociale nel contesto dei rapporti tra Stato e cittadino;
- che Unionced ed Unionlavoro coordinano e promuovono le attività dei CED propri associati per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
- che norme di diritto internazionale e nazionale annettono notevole importanza alla formazione continua;
- che si ritiene la formazione continua una imprescindibile esigenza per una corretta attività professionale anche in seno al Centro Elaborazione Dati;

HANNO DELIBERATO IL

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL
TITOLARE/RESPONSABILE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI ISCRITTO AD UNIONCED
ED UNIONLAVORO PER L'ESERCIZIO IN QUALITÀ DELLA PROFESSIONE
(in vigore dal 01 gennaio 2003)

PREFAZIONE:

Il regolamento definisce la Formazione Professionale Continua, attività volta ad assicurare e garantire che il titolare/responsabile del CED iscritto ad Unionced ed Unionlavoro mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale onde offrire un servizio qualificato e di pregio. Detta formazione costituisce obbligo deontologico la cui osservanza impegna il titolare/responsabile del CED iscritto ad Unionced ed Unionlavoro, le Macro Aree e le Giunte Esecutive di Unionced ed Unionlavoro, con i compiti e le attribuzioni definite dal regolamento.

Art. 1) Soggetti interessati

1. I Titolari/Responsabili dei CED Associati hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie a garantire le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.
2. Il presente regolamento, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano l'attività di Centro Elaborazione Dati, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione.
3. I Titolari/Legali Rappresentanti dei CED Associati, che in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno effettivamente seguito l'intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell'obbligo di formazione continua ed utilizzare il logo della formazione certificata Unionced ed Unionlavoro..

Art. 2) Obbligatorietà della formazione professionale continua

1. La formazione professionale è obbligo deontologico del titolare/responsabile del CED iscritto ad Unionced ed Unionlavoro.
2. Ogni titolare/responsabile del CED iscritto ad Unionced ed Unionlavoro decide liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi, approvati dalle Giunte Esecutive di Unionced ed Unionlavoro, cui partecipare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al primo comma.
3. Egli deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale, secondo le modalità definite dal presente regolamento, anche al fine di ottenere l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 1 c. 3.

Art. 3) Contenuto della formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua e' l'attività volta ad assicurare e garantire che il titolare/responsabile del CED iscritto ad Unionced ed Unionlavoro mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. Il suo svolgimento è presupposto per la qualità e per il pregio del servizio offerto e garanzia di tutela dell'interesse pubblico.
2. La formazione professionale continua deve riguardare le materie oggetto della professione del titolare/responsabile del CED Associato:
 - diritto tributario;
 - diritto privato, diritto commerciale ed amministrativo;
 - elementi di diritto pubblico, di procedura civile e penale;
 - ragioneria e formazione del bilancio;
 - dichiarazioni fiscali;
 - diritto del lavoro;
 - legislazione sociale;
 - adempimenti amministrativi legati alle attività di elaborazione dati;
 - elementi di informatica e servizi web;
 - altre comunque funzionali all'esercizio della professione;

Art. 4) Attività di formazione professionale continua

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero, aventi per oggetto le materie di cui all'art. 3 c.2, e precisamente:
 - la partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, nella misura di un credito per ogni ora di formazione risultante dall'attestato rilasciato dall'Ente formatore,

- la partecipazione a convegni di aggiornamento di durata minima di 3 ore, nella misura di quattro crediti per ogni evento, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dall'Ente organizzatore.
2. L'iter formativo può inoltre essere assolto con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali ad esempio:
- il superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) nelle materie di cui all'art. 3 c. 2, presso Università statali o private riconosciute, nella misura da sette crediti per ciascun esame superato risultante da apposita documentazione rilasciata dall'Università;
 - la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui all'art. 3 c.2, nella misura di due crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione.
 - la risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni, purché inerenti alle materie di cui all'art. 3 c.2, nella misura di un credito ogni tre quesiti, comprovata da idonea documentazione;
 - la docenza in corsi di formazione, nelle materie di cui all' art. 3 c.2, nella misura di due crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione;
 - l'insegnamento nelle materie economico-aziendali e giuridiche, nella misura di dieci crediti per ciascun corso di docenza risultante da apposita attestazione;
 - l'attività di relatore in convegni, nella misura di cinque crediti per ogni evento;
 - la partecipazione ai convegni e congressi nazionali di Unionced ed Unionlavoro nella misura di tre crediti per ogni evento;
 - la redazione e pubblicazione di libri nelle materie di cui all'art. 3 c.2, nella misura di dieci crediti per ciascun libro pubblicato;
 - la redazione di articoli su riviste specializzate nelle materie di cui all'art. 3 c.2, nella misura da un credito per ciascun articolo pubblicato.

Art. 5) Adempimenti per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua

1. Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale del titolare/responsabile del Ced iscritto alle Associazioni, per l'adempimento del dovere di formazione professionale continua, è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di trenta crediti formativi nel corso dell'anno solare, scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze.
2. La valutazione può essere effettuata anche su base triennale di novanta crediti formativi complessivi, qualora in uno degli anni del triennio non fossero raggiunti i trenta crediti annuali, ma ne fossero maturati almeno venti.
3. L'anno formativo coincide con l'anno solare ed il primo triennio formativo decorre dal 1 gennaio 2003; per l'anno 2003 saranno considerati anche gli eventi formativi effettuati nel periodo 01/10/2002 – 31/12/2002.
4. Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti o casi di forza maggiore, sia impossibilitato a partecipare o, comunque, a svolgere l'attività di formazione continua deve darne comunicazione alla Macro Area competente per territorio la quale provvederà a darne comunicazione alle Giunte Esecutive.
5. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano alcuni casi d'impedimento:
 - lunghi periodi di assenza dall'Italia – superiori ai sei mesi nel corso dell'anno formativo – per attività lavorative svolte all'estero;
 - impedimenti fisici o particolari situazioni personali (quali malattia, gravidanza, gravi problemi familiari, ecc.) comprovati da idonea documentazione;
6. Il giudizio sulla qualità dell'evento impeditivo, ai fini della esenzione dall'obbligo di formazione professionale continua, spetta alle Giunte Esecutive di Unionced ed Unionlavoro su richiesta della Macro Area competente.

Art. 6) Didattica on line e metodologie di e-learning

La partecipazione ai corsi ed alle attività formative organizzate da Unionced ed Unionlavoro sarà possibile anche con metodologie di e-learning e/o attività on-line, che consentiranno il conseguimento dei crediti formativi nella misura dell'80% di quanto previsto per la partecipazione frontale diretta. I Regolamenti attuativi prevedranno le modalità di verifica della partecipazione e dell'apprendimento.

Art. 7) Attribuzioni e Compiti per le attività di controllo dello svolgimento della formazione

1. Annualmente, entro il mese di febbraio, ogni titolare/responsabile del CED iscritto dovrà inviare alla Macro Area competente una autocertificazione con l'indicazione del numero crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno precedente distinti per tipo di attività formativa
2. Qualora invece l'iscritto intenda richiedere il rilascio della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.
3. La Macro Area competente ha, comunque, la facoltà di richiedere annualmente la documentazione per verificare l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 4), documentazione che dovrà essere esibita entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 8) Attestazioni

1. Il titolare/responsabile del CED Associato può richiedere alla Macro Area competente l'attestazione del percorso formativo completato nell'anno solare. In tal caso è tenuto a presentare apposita domanda, corredata della documentazione prescritta.
2. Le pratiche per la richiesta dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua debbono essere definite dalla Macro Area entro 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo della domanda e della relativa documentazione.
3. Nel caso di rilievi da parte della Macro Area per incompletezza della domanda o della documentazione o per altre cause, il termine di cui sopra deve essere considerato a partire dalla data in cui il titolare/responsabile del CED Associato si è adeguato alle richieste formulategli dalla propria Macro Area.
4. La documentazione prodotta dal titolare/responsabile del CED Associato, dopo l'esame, deve essere archiviata presso la Macro Area che ha emesso la Attestazione. In caso di trasferimento, la stessa dovrà essere trasmessa alla nuova Macro Area.
5. Il Responsabile della Macro Area, esaminate le domande e gli atti e riconosciutane la validità e la legittimità, emette, in copia originale, l'Attestazione del Percorso di Formazione Continua, la sottoscrive e, previa apposizione di un numero di protocollo progressivo la trascrive su specifico registro da istituire e da trasmettere in copia alle Giunte Esecutive con cadenza annuale, entro il mese di febbraio.
6. Delle domande ricevute e degli atti prodotti la Macro Area dovrà farne specifica menzione nei verbali delle prime sedute Consiliari utili. Il rilascio dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua sarà oggetto di apposita delibera. In caso di mancato accoglimento, il diniego dovrà essere opportunamente motivato e comunicato al richiedente.
7. In costanza di validità è consentito, su motivata richiesta, il rilascio di un duplicato dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua.
8. Il rilascio dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua è sospeso nel caso in cui il titolare/responsabile del CED Associato sia incorso in una sanzione disciplinare per fatti commessi anche antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9) Utilizzo del Logo dell'Attestazione della Formazione Continua Obbligatoria (FORMAZIONE CERTIFICATA UC UL)

1. Il titolare/responsabile del CED Associato che abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto l'attestazione, è abilitato all'utilizzo del relativo Logo o Marchio.
2. Il logo della Formazione Continua Obbligatoria, preceduto da quello di appartenenza ad Unionced ed Unionlavoro, dovrà essere esposto in evidenza in tutte le documentazioni del CED Associato.
3. Alle Macro Aree sono demandate le iniziative di divulgazione e di promozione dell'immagine dei CED Associati nel territorio di loro competenza, attraverso la diffusione dei principi ispiratori del REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL TITOLARE/RESPONSABILE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI ISCRITTO AD UNIONCED ED UNIONLAVORO PER L'ESERCIZIO IN QUALITA' DELLA PROFESSIONE, nonché del logo della formazione certificata.

Art. 10) Sanzioni

1. Il titolare/responsabile del CED Associato che non ottemperi all'assolvimento dell'obbligo della formazione continua obbligatoria, è assoggettato a sanzioni disciplinari come previsto dal Codice Deontologico predisposto dall'Associazione.
2. In caso di controversie, il relativo ricorso dovrà essere inoltrato al Collegio dei Probiviri.

Art.11) Decorrenza

1. Il presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2003.

Art. 12) Norma transitoria

1. Verificata l'opportunità di introdurre l'obbligo previsto dal presente regolamento in armonia con le norme di legge in corso di approvazione e valutati i presumibili effetti di queste disposizioni, si ritiene opportuno differire l'applicazione del regime sanzionatorio previsto all'art. 9) a decorrere dal 1 gennaio 2004. In via transitoria per il primo anno di vigenza del presente regolamento (anno 2003) saranno sufficienti 15 crediti, per il secondo anno (anno 2004) 20 crediti, dal terzo anno (anno 2005) 30 crediti.